



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve



*Se comprendere è impossibile,
conoscere è necessario,
perché ciò che è accaduto può ritornare,
le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate:
anche le nostre.
(Primo Levi, Se questo è un uomo)*

Riorganizzazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni

La mattina dell'21 gennaio u.s., negli uffici del Dipartimento, si è svolta la riunione sulla riorganizzazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Erano presenti per l'Amministrazione il Prefetto Luigi Savina, il dottor Armando Forgione, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, la dott.ssa Annunziata Ciardi, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, il dottor Massimo Ucci, della Direzione Centrale per le Risorse Umane e la dott.ssa Maria De Bartolomeis, Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali.

L'Amministrazione ha annunciato che nessuno degli attuali uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni sarà chiuso, anzi,

FLASH nr. 04 – 2020

- Riorganizzazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni
- Procedure concorsuali. Criticità nella valutazione dei titoli e nella gestione delle istanze di revisione in autotutela
- Migranti: Romano (Siulp), 'su fatti CPR Gradisca bene Capo Polizia contro processi sommari'
- Tasso interessi legali 2020
- Pubblicazione di foto sui social network
- Il fondo salva-casa

quelli che si trovano in condizioni di maggior sofferenza rispetto gli organici, saranno rinforzati.

L'assetto organizzativo futuro della Specialità, che cambierà ad iniziare da una nomenclatura più attuale e rispondente alla *mission*, organizzata nel rispetto delle direttive contenute nel Decreto Ministeriale 15/8/2017 (cd. Minniti), sarà composto da 18 "Centri regionali per la sicurezza cibernetica" (ex Compartimenti), 9 Sezioni Distrettuali per la sicurezza cibernetica e 73 Sezioni per la sicurezza cibernetica con una dotazione di personale non inferiore a 14 unità (attualmente ci sono 24 sezioni con meno di 4 poliziotti in organico).

La nuova organizzazione prevede l'elevazione di sei ex Compartimenti (futuri centri Regionali per la Sicurezza Cibernetica) da P.D. a D.S. (Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino), l'elevazione di un Compartimento da V.Q a P.D., il declassamento di alcuni Compartimenti e la chiusura di quelli di Campobasso e Potenza, che diventano Sezioni distrettuali dirette da un V.Q.A.. L'elevazione delle Sezioni di Brescia e Salerno a Primo Dirigente e il riconoscimento delle Sezioni in due categorie, Distrettuale e Ordinaria.

I rappresentanti dell'Amministrazione hanno enucleato gli interventi riguardanti i particolari dell'intervento necessari per l'individuazione della dotazione organica. Ci sarà un incremento di 636 unità suddiviso nei vari ruoli: 6 Dirigenti Superiori, 18 Vice Questori, -5 Direttivi, -89 Ispettori, 143 Sovrintendenti, 281 Assistenti ed Agenti, 2 Direttori Tecnici e 280 Ispettori Tecnici.

Il SIULP ha sin da subito premesso di condividere il principio di riorganizzazione come processo di emancipazione ed esaltazione della specifica competenza della Specialità, a cui peraltro la legge attribuisce in via esclusiva la competenza sulla materia. Ciò anche per affermare una precisa e forte identità del settore e della stessa Polizia di Stato.

A tale scopo, è stata rivendicata l'elevazione del Servizio a Direzione Centrale con una denominazione che esalti la competenza sul *Cybercrime* e che si sganci dall'Ente Poste al fine di ampliare a più soggetti le convenzioni - ABI, Confindustria, Società che operano sul web per la fornitura di servizi, quelli che erogano l'energia (gas, elettricità, ecc.), la gestione delle infrastrutture strategiche (strade, ferrovie, ecc.) e la sanità -, allo scopo di avere più fondi da destinare alle indennità da corrispondere ai colleghi rispetto quella attuale che, obiettivamente, sembra irrisoria sia in termini economici sia in termini logistici.

Premesso questo, il SIULP ha immediatamente e pregiudizialmente contrastato l'ipotesi della riduzione di 89 ispettori in organico, anche alla luce dell'aumento di organico di 1600 unità, rispetto a quello fissato dalla legge Madia, proprio per soddisfare le esigenze della Specialità, poiché, come peraltro ammesso dallo stesso Direttore del Servizio, gli uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni sono destinatari di numerosissime deleghe di indagine da parte dell'A.G. che richiedono l'impegno di un numero di ufficiali di Polizia Giudiziaria di gran lunga superiore a quelli che oggi sono in servizio nei Compartimenti e nelle Sezioni. Per cui la riduzione del numero degli ispettori avrebbe di fatto paralizzato l'attività stessa, invece di renderla più efficace ed efficiente come si vorrebbe far intendere.

Questa O.S. ha sottolineato che, se così fosse, la Polizia Postale non sarebbe neanche in grado di soddisfare le aspettative minime dei cittadini e delle istituzioni con riflessi negativi sull'immagine dell'intera Polizia di Stato e della Specialità.

È stato ricordato che attualmente i servizi e le risorse della Polizia Postale sono quasi completamente assorbiti dalle indagini delegate dalle Procure della Repubblica, mentre altre forze di polizia si sono "attrezzate" e investono sempre più negli studi e nelle analisi relative al *cybercrime* con la creazione di articolazioni dedicate.

A seguito delle proteste del SIULP, il Prefetto Savina ha preso formalmente impegno affinché il ruolo degli ispettori non subisca tale decurtazione e accogliendo le nostre tesi, ha assicurato che il ruolo non solo non patirà tagli, ma sarà incrementato di circa 200 unità rispetto l'attuale organico. In merito, dopo un incontro specifico, ha detto che seguirà formale comunicazione scritta.

Procedure concorsuali. Criticità nella valutazione dei titoli e nella gestione delle istanze di revisione in autotutela.

Riportiamo il testo della lettera, Prot.: 7.4.6/SF/102/2020, inviata al Direttore Centrale per le Risorse Umane Pref. Giuseppe Scandone lo scorso 23 gennaio

Signor Direttore,

secondo quanto ci è stato rappresentato con numerose e circostanziate segnalazioni dal medesimo tenore parrebbe che le doglianze dei partecipanti ai concorsi interni, relative al punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli, formalizzate con specifiche istanze di revisione in autotutela, siano in linea di principio disattese. Verrebbero cioè prese in carico ed inserite agli atti delle rispettive Commissioni, ma non verrebbero però poi approfondite.

La questione si presenta invero complessa anche, se non addirittura soprattutto, per due ordini di ragioni, circa le quali abbiamo inutilmente cercato, più volte, anche di recente, di stimolare l'Amministrazione ad intervenire per rendere meno farraginoso e discrezionale il percorso che conduce all'elaborazione del punteggio dei singoli candidati.

La prima delle quali va sicuramente individuata nella libera interpretazione che gli Uffici Matricolari territoriali danno delle linee guida tracciate dalla circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane del 18 novembre 2008, dovuta in parte anche a non perspicue indicazioni dalla stessa offerte.

Alla quale si somma poi la assai discutibile predisposizione delle tabelle da parte delle Commissioni Concorsuali, elaborate unilateralmente dalle stesse e sottratte quindi al confronto con le rappresentanze sindacali, che hanno provocato gravi sbilanciamenti – e sconcertanti scavalcamenti – enfatizzando titoli secondari e conseguentemente penalizzando posizioni professionali che erano sicuramente meritevoli di essere maggiormente apprezzate.

Le difficoltà originate da questa pernicioso situazione sono tali da aver costretto la Segreteria del Dipartimento della P.S. ad intervenire con una propria circolare (555/USTG/COORD dell' 11 luglio 2017) per cercare di fare chiarezza proprio sul tema delle annotazioni matricolari del personale direttamente amministrato da quell'Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali, articolazione alla quale la testé menzionata circolare delle Risorse umane aveva conferito espressamente una specifica competenza.

Nei fatti la denunciata genericità delle linee guida realizza rilevanti disallineamenti matricolari da cui discendono ingiuste penalizzazioni che, ove non sanate, si riverberano irrimediabilmente sulla progressione in carriera, con conseguenti ricadute retributive e previdenziali. Pregiudizi che, con l'avvio della fase esecutiva del Riordino delle Carriere e delle correlate procedure concorsuali, hanno interessato migliaia di operatori di ogni ruolo.

Sarebbe quindi stato opportuno, essendo più che prevedibile la deriva di cui siamo ad occuparci, approntare a livello centrale un dispositivo in grado di garantire il rispetto dei principi di uniformità per recuperare la disattesa uniformità ingenerata in periferia, in modo da disinnescare i prevedibili contenziosi giurisdizionali, e prima ancora per evitare che chi non dispone di adeguate risorse sia costretto a rassegnarsi a subire le conseguenze dell'ingiustizia subita.

Registriamo invece un preoccupante apparente disinteresse per la giacenza di centinaia di istanze di correzione non riscontrate, per le quali, dato il decorso del tempo, non sarebbe più possibile azionare in via contenziosa le ragioni fatte valere, che restituiscono una desolante impressione di indifferenza rispetto al perseguimento dell'interesse della Pubblica Amministrazione.

Per comprendere i termini del nostro intervento riteniamo di proporre gli estremi di un caso tra i molti sottoposti alla nostra attenzione, che è a nostro avviso emblematico. La circolare del 18 novembre 2008 prevede infatti - sub § 8) - la annotazione matricolare di incarichi e servizi di particolare rilevanza, disposti dal Ministro dell'Interno o dal Capo della Polizia per il personale dirigente e direttivo, bastando invece anche il conferimento ad opera

del Capo Ufficio, Reparto o Istituto presso il quale il dipendente presta servizio per i restanti dipendenti. Orbene, nella vicenda di cui ci occupiamo, nessuno dei ben 5 incarichi conformi ai daziani richiamati paradigmi conferiti in ragione di una professionalità non ordinaria è stato annotato a matricola. E nessuna replica è stata data alle relative istanze di revisione dei titoli validati promossa dall'interessato. Inerzia che è prevedibile immaginare si trascinerà in occasione dei prossimi concorsi ai quali il medesimo dovesse partecipare.

Auspichiamo quindi un decisivo Suo intervento per farsi promotore delle opportune sollecitazioni circa la quanto più tempestiva risposta alle istanze inevase. E, per quanto concerne le procedure concorsuali in divenire, per evitare il riproporsi delle stigmatizzate situazioni, riteniamo irrinunciabile, ai fini del rispetto dei precetti costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione - e dunque, in ultima analisi, della garanzia delle pari condizioni tra i concorrenti, senza la quale non può essere assicurata l'equilibrata selezione dei vincitori - la definizione di direttive più stringenti quanto ai criteri che presidiano le annotazioni matricolari, nonché la destinazione di un adeguato numero di risorse presso l'articolazione che gestisce le attività concorsuali per la più puntuale risposta alle istanze di revisione proposte.

Conoscendo la Sua sensibilità in merito alla gestione ed ai diritti del personale, siamo certi di un tempestivo e risolutivo riscontro alla presente.

Migranti: Romano (Siulp), 'su fatti CPR Gradisca bene Capo Polizia contro processi sommari'



Gorizia, 23 gen. - "Esprimo piena fiducia nell'operato della magistratura, che sta accertando i fatti, e dei colleghi che prestano servizio per il Cpr di Gradisca di Isonzo oltre che totale condivisione di quanto espresso dal Prefetto Franco Gabrielli sulle generalizzazioni e i processi sommari". Così Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, sulla vicenda del georgiano morto sabato scorso nel centro di Gradisca di Isonzo.

"Le donne e gli uomini in uniforme subiscono un'aggressione ogni 4 ore - spiega il sindacalista - nell'indifferenza totale di gran parte della politica che, colpevolmente non essendo stata ancora in grado di emanare norme che tutelino chi ha deciso di servire e rappresentare il Paese e tutelare la sicurezza dei cittadini, ha ingenerato la totale e fondata convinzione di impunità in tutti i delinquenti che aggrediscono i tutori dell'ordine e di tutti i rappresentanti delle *help profession*. Ecco perché diciamo basta a questa degenerazione, che sta minando le basi della stessa democrazia e del civile convivere, e a chi vuole, a tutti i costi, affermare che chi indossa una uniforme, contrariamente al precetto costituzionale del diritto alla presunzione di innocenza, è sempre colpevole fino a prova contraria".

"Non voglio parlare delle condizioni proibitive nelle quali siamo costretti a operare per colpa di chi ha ritenuto nel passato che in questo paese si potesse fare a meno dei poliziotti e dell'equipaggiamento a loro necessario per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità perché, in questa vicenda, nonostante la schizofrenia della politica che ridotto e stremato il sistema sicurezza e i suoi componenti, è inaccettabile e vergognoso assistere a dichiarazioni di chi, senza nemmeno attendere l'esito dell'esame dell'autopsia o l'accertamento dei fatti, sommariamente ritiene già di aver individuato il colpevole".

"Ecco perché, condividendo le affermazioni del Capo della Polizia e rinnovando la fiducia nell'operato dei colleghi e della magistratura - conclude la nota - auspichiamo che le indagini si concludano il prima possibile in modo da poter rispedire al mittente le affermazioni gravissime e offensive di chi, riesumando persino il caso Cucchi che nulla a che vedere con il decesso del cittadino georgiano a Gradisca di Isonzo, i processi preferisce farli mediaticamente sperando che così facendo possa ricavarne qualche consenso anche se ciò comporta il mancato rispetto delle Istituzioni e di chi le serve orgogliosamente e lealmente ogni giorno".

Tasso interessi legali 2020

Dal 1° gennaio 2020 il tasso per il calcolo degli interessi legali è pari allo 0,05%. Si tratta del valore di riferimento per il ravvedimento ai fini fiscali e per ciò che riguarda i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.

Il valore da considerare come riferimento a partire dal 1° gennaio è stato stabilito con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.12. 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 293 del 14.12.2019. Il tasso passa dallo 0,8% allo 0,05%.

La circolare INPS numero 2 del 7 gennaio 2020 illustra le istruzioni da seguire per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Come si legge nel documento di prassi la modifica ha riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La misura dello 0,05% si applica ai contributi in scadenza dal primo gennaio 2020.

Per i pagamenti precedenti a tale data bisogna fare riferimento ai tassi vigenti nei periodi interessati.

La circolare sottolinea anche che "la misura dell'interesse dello 0,05% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020".

La determinazione degli interessi legali influenza quindi anche le prestazioni pensionistiche e previdenziali, ma le novità non hanno solo un effetto sui contributi previdenziali ed assistenziali: la variazione dei saggi di interesse legale sono determinanti per gli importi da pagare attraverso il ravvedimento.

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del Decreto legislativo numero 472 del 1997, permette di regolarizzare la posizione del contribuente dopo un mancato, omesso o insufficiente versamento di imposte o tributi.

La variazione del saggio di interesse influenza dunque anche le somme da pagare attraverso il ravvedimento a fini fiscali.

Infine la determinazione della misura degli interessi legali incide profondamente anche nei rapporti commerciali tra le aziende.

La modifica del saggio di interesse legale ha, quindi, significative ricadute anche negli altri ambiti appena citati. Di seguito, la tabella riassuntiva delle modifiche avvenute nel corso degli anni.

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5 %
16.12.1990 – 31.12.1996	10 %
01.01.1997 – 31.12.1998	5 %
01.01.1999 – 31.12.2000	2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001	3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003	3 %
01.01.2004 – 31.12.2007	2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009	3 %
01.01.2010 – 31.12.2010	1 %
01.01.2011 – 31.12.2011	1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013	2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014	1 %
01.01.2015 – 31.12.2015	0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016	0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017	0,1 %
01.01.2018 – 31.12.2018	0,3 %
01.01.2019 – 31.12.2019	0,8 %
01.01.2020	0,05 %

Pubblicazione di foto sui social network



Immagine e riservatezza sono diritti assoluti di natura strettamente personale che "non possono soffrire compromissione se non alla luce della continua persistenza e attualità del consenso, sempre suscettibile di revoca con effetti *ex nunc*".

Il principio è stato enunciato dal Tribunale di Bari Sez. I, Ord., 07.11.2019 che ha ordinato ad una donna di cancellare dal proprio profilo Facebook le foto che ritraevano l'ex partner, con l'applicazione di una lieve misura di coercizione indiretta ex art.

614 bis c.p.c. stabilita nella corresponsione di € 2,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione.

L'azione era stata inutilmente preceduta da una formale diffida a cancellare tali immagini, intimata con l'invio di una raccomandata in cui il ricorrente manifestava in modo inequivocabile il proprio dissenso alla persistenza della pubblicazione.

Il Tribunale ha rilevato un illecito di abuso dell'immagine altrui, richiamando due presupposti normativi: in primis, la normativa sul diritto all'immagine (art. 10 c.c. e L. 633 del 1941); in secondo luogo, il Regolamento UE 679/2016, che all'art. 6 ("liceità del trattamento") tutela il diritto alla riservatezza. "L'altrui pubblicazione di un'immagine fotografica costituisce in ogni caso" - si legge - "una forma di trattamento di un dato personale".

Ricognitivamente, nella sentenza si rammenta che il diritto all'immagine si esplica, in particolare, nel diritto a non vedere esposte o pubblicate qualsivoglia rappresentazione delle proprie sembianze, senza il proprio consenso. L'articolo 10 c.c. dispone: "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni".

Dalla disgiuntiva "ovvero", secondo lo stesso Tribunale, si evince che anche la sola pubblicazione non autorizzata o giustificata ex lege sia vietata e comporti pertanto, in caso di mancato consenso, il diritto al risarcimento del danno (a prescindere dall'avvenuta lesione del decoro e della reputazione della persona raffigurata). La previsione codicistica si ricollega agli artt. 96 e 97 L. 633/1941, ai sensi dei quali l'immagine di una persona non può essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso di questa, essendo ciò possibile solo in caso di notorietà della persona o dall'ufficio pubblico ricoperto, o per altre ragioni specificamente indicate nel successivo articolo 97. In questo contesto, considerando che il consenso sia legato ad un diritto assoluto, è sempre liberamente revocabile con effetti *ex nunc*.

Per il Tribunale di Bari la pubblicazione della foto costituisce trattamento di un dato personale. Ciò che, invece, potrebbe non essere pacifico è che la pubblicazione di una foto su un social network rientri nel perimetro di applicazione del Regolamento UE 679/2016 (e, quindi, se il cosiddetto trattamento sia assoggettabile al GDPR).

SIULP Como: Corrado Guarisco nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Siulp Provinciale di Como, riunitosi lo scorso 21 gennaio, ha eletto Corrado Guarisco Segretario Provinciale del SIULP Como.

Al neo eletto gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente, Paolo Tabbacco un ringraziamento per il lavoro svolto.

Il fondo salva-casa



Il contribuente in difficoltà che abbia stipulato un mutuo ipotecario per acquistare la prima casa, potrà salvare l'immobile dalla procedura esecutiva. Una nuova misura, infatti, consente al mutuatario inadempiente, se sussistono determinate condizioni, di poter beneficiare di una rinegoziazione o di un rifinanziamento.

Lo prevede il nuovo art. 41-bis del decreto fiscale (D.L. n. 124/2019) la cui legge di conversione è in vigore dal 25 dicembre 2019. Esso introduce importanti novità a favore di quei debitori a cui è stata pignorata l'abitazione principale da parte della banca per morosità.

In pratica, il decreto prevede, per i mutui ipotecari sottoscritti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, il blocco delle procedure stesse in casi particolari di difficoltà nei pagamenti delle rate.

In altre parole, in casi eccezionali, la legge consente di rinegoziare il mutuo contratto con la banca prima di farsi portare via la casa.

Nel testo del decreto si legge testualmente: "al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, e' conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo".

Per bloccare l'azione esecutiva è necessario in primo luogo che il debitore sia qualificato come consumatore (quindi sono escluse le società o aziende); in secondo luogo occorre che sia pendente un procedimento di esecuzione immobiliare con pignoramento già notificato. Inoltre, l'azione di tutela del consumatore non deve essere stata richiesta in precedenza, cioè che sia la prima volta che si faccia ricorso. Infine, il debito contratto per l'acquisto della casa non deve superare la somma di 250.000 euro e che il rimborso non sia stato pianificato per oltre 30 anni di durata.

Il creditore, invece, dovrà essere un soggetto che esercita l'attività bancaria (raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito con carattere d'impresa) o una società veicolo.

Oltre al creditore precedente, inoltre, non dovranno esservi altri creditori intervenuti, oppure dovrà essere depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, atto di rinuncia da parte degli altri creditori intervenuti.

Quanto al credito, questo dovrà derivare da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione. Ancora, alla data di presentazione dell'istanza di rinegoziazione, il debitore dovrà aver rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato.

Sul bene oggetto di ipoteca dovrà essere pendente un'esecuzione immobiliare per il credito, il cui pignoramento dovrà essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019.

Posto che tutti i detti requisiti siano sussistenti, occorrerà presentare apposita istanza al giudice civile, anche di concerto con la banca creditrice, affinché disponga la sospensione dell'azione esecutiva dando corso alla rinegoziazione del debito con l'apporto del fondo di garanzia per la prima casa.

L'istanza dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal debitore unitamente al creditore, banca e mutuatario e presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021. Il debito complessivo, calcolato ex art. 2855 c.c. nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento, non potrà essere superiore a 250.000 euro.

La garanzia potrà essere concessa nella misura del 50% dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

Ancora, si richiede che l'importo offerto non sia inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75% dei predetti valori, l'importo offerto non potrà essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati senza applicazione della percentuale del 75%.

Il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato dovrà avvenire con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tassativamente non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di 80.

Il Fondo di Garanzia, istituito presso il MEF e introdotto dalla legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) offre garanzie sui finanziamenti ipotecari per un ammontare complessivo stimato in 20 miliardi di euro. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento della quota capitale.

Altra particolarità introdotta dal decreto fiscale 2019 è l'aiuto dei parenti. "Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo – dice l'art. 41 bis del DL 124/2019 – lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6.

Se il finanziamento è concesso al parente o affine, il giudice emette decreto di trasferimento in suo favore ex art. 586 c.p.c.; per i successivi 5 anni dalla data di trasferimento dell'immobile, il debitore e la sua famiglia avranno il diritto legale di abitazione annotato a margine dell'ipoteca.

Entro lo stesso termine il debitore potrà, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine, chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili conseguenti a tale procedura, saranno applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento al debitore dell'immobile residenziale.

Il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno 5 anni dalla data di trasferimento in sede giudiziale.

Il debitore dovrà rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

